

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 02/04/2025

FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 24 novembre 2017, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 1.789,20, oltre interessi legali.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito:

- che il contratto è stato sottoscritto in data 24.11.2017 ed estinto dopo aver corrisposto n. 48 rate e che in sede di formalizzazione del contratto sono stati riconosciuti:

- euro 1.704,00, a titolo di commissioni di attivazione;
- euro 193,20, a titolo di costi di incasso rate,
- euro 300,00, a titolo di commissioni di gestione;
- euro 1.278,00, a titolo di provvigioni all'intermediario del credito;
- euro 16,00, a titolo di imposta di bollo;



- che il regolamento contrattuale è chiaro nel sancire che maturano nel corso del tempo e, dunque, sono rimborsabili soltanto i “costi di incasso rata” e le “commissioni di gestione”; rimangono, invece, a carico del cliente le “commissioni di attivazione”, le “provvigioni per l’intermediario del credito” e l’“imposta di bollo”;
- che hanno natura up front le “commissioni di attivazione” e, dunque, non sono rimborsabili; precisa che esse presentano la medesima natura giuridica delle spese di istruttoria pratica;
- che i “costi di intermediazione”, secondo quanto previsto dall’art. 4 lett. e) del contratto, remunerano esclusivamente l’attività di un soggetto terzo posta in essere fino all’erogazione del prestito a seguito di una scelta volontaria del cliente; dunque, l’intermediario convenuto difetta di legittimazione passiva rispetto a tale richiesta, non essendo l’effettivo accipiens di detto importo;
- che, di recente, sulla non rimborsabilità dei costi considerati up front è intervenuta la Corte di Giustizia (sentenza n. 555 del 9.02.2023), affermando che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring, così come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito in epoca antecedente alla sentenza Lexitor;
- che il legislatore italiano, con l’art. 1, comma 1 bis, del D.L. 69\2023 ha disposto espressamente che il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito non include gli oneri up front;
- che, in conformità alle norme primarie (artt. 125 sexies TUB e 6 del DPR 180\1950) e secondarie (istruzioni della Banca d’Italia) all’epoca vigenti, la convenuta ha predisposto un modello contrattuale che, oltre a indicare in maniera trasparente tutti i costi del credito, prevedeva il rimborso dei costi recurring e l’irripetibilità dei costi up front.

Per tali motivi parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica parte ricorrente ha eccepito che:

- che il richiamo operato dall’intermediario alla sentenza CGUE del 09.02.2023 è inconferente, in quanto la stessa si riferisce ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali; dunque, ai contratti di finanziamento contro cessione di quote di emolumenti continuano ad applicarsi i principi della sentenza Lexitor;
- che anche il richiamo all’art. 6 bis del DPR 180/1950 (al fine di escludere il diritto del consumatore al rimborso pro quota degli oneri non goduti in ipotesi di anticipata estinzione del prestito) è totalmente inconferente, in quanto detta norma si limita a ribadire che le finanziarie devono indicare in modo chiaro e trasparente nel contratto quali oneri sono rimborsabili e quali invece non lo sono, non consentendo agli istituti di credito di stabilire arbitrariamente quali oneri siano rimborsabili e quali no; e che, in ogni caso, tale norma fa salva l’applicazione dell’articolo 125 sexies TUB per i contratti di cessione di quote dello stipendio\pensione;
- che, quanto alla ripetizione delle “provvigioni all’intermediario del credito”, sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario convenuto in quanto le suddette somme, incluse nel TAEG, sono state pagate dal ricorrente al predetto Istituto di Credito, a nulla rilevando che quest’ultimo abbia a sua volta corrisposto dette commissioni alla propria rete di vendita esterna; peraltro, l’obbligo di ripetizione delle “provvigioni all’intermediario del credito” in favore del ricorrente discende dal collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento e il rapporto di mediazione;
- che, di recente, il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione di tutti i costi connessi al finanziamento estinto anticipatamente è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. ordinanza 06.09.2023 n. 25977 in allegato) nonché dall’articolo 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, (c.d. “D.L. Asset”, convertito nella L. 104\2023).

Con controrepliche l'intermediario resistente ribadisce la rilevanza della sentenza della CGUE n. 555 "UCBA" e che il Giudice di Pace di P*** ha sospeso il procedimento dallo stesso promosso per l'accertamento negativo di un lodo arbitrale, rimettendo la questione dell'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla Corte di Giustizia Europea. Inoltre, produce in allegato l'ordinanza di sospensione adottata dal Giudice di Pace di R*** in attesa della decisione della CGUE sulla questione sollevata dal GdP di P***.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'istante ha assolto all'onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante cessione del quinto della pensione - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 48 su 120 complessive del piano di ammortamento.

Ciò premesso, si osserva come parte istante in relazione al contratto in esame ha chiesto il rimborso della somma di €. 1.789,20, oltre interessi legali, corrispondente alle provvigioni dell'intermediario del credito ed alle commissioni di attivazione.

Il Collegio evidenzia che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria prevista dall'art. 11-octies, comma 2 (decreto "Sostegni bis"), così che va confermato il diritto del consumatore alla riduzione dei costi totale del credito anche ai costi *up front*, con riferimento al contratto *de quo*.

Su tale presupposto, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restante il criterio *pro rata temporis* per gli oneri *recurring*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis" così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.".

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi è evidenza in atti.



Ne consegue che, l'intermediario sarà tenuto alla restituzione delle quote di € 655,36 quanto alle commissioni di attivazione e di € 491,52 a titolo di provvigioni per l'intermediario del credito, per un totale di complessivi € 1.146,88 oltre interessi legali dal reclamo che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.146,88, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

II PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI